



Comune di Campi Salentina

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2026



Comune di Campi Salentina

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateazione	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 8 – Entrata in vigore	6
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	7
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	7
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	7
Articolo 4 – Importi dovuti	8
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	9
Articolo 6 – Diniego della definizione	10
Articolo 7 – Sospensione del processo	11
Articolo 8 – Entrata in vigore	11
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI	12
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	12
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	12
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	12
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	13
Articolo 5 – Entrata in vigore	14



PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ancora iscritte a ruolo.

2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, limita la definizione agevolata alla seguente entrata: IMU. Restano escluse le ulteriori entrate, sia tributarie che patrimoniali, nonché i carichi affidati o trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti per **IMU** risultanti da accertamenti divenuti esecutivi relativi ai **periodi 2018, 2019 e 2020** possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle a titolo di rimborso delle spese di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da un accertamento esecutivo notificato entro il **31 dicembre 2025**.

3. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il **10 giugno 2026** comunica entro il **10 luglio 2026**, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, presentando entro il **31 luglio 2026**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di **20 giorni** dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il **30 settembre 2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:



- a) versamento unico: entro il **31 ottobre 2026**;
- b) versamento nel numero massimo di **trentasei rate mensili** di pari ammontare, per importi inferiori ad Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00), la prima delle quali con scadenza al **31 ottobre 2026** e le restanti trentacinque rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal **30 novembre 2026**;
- c) versamento nel numero massimo di **quarantotto rate mensili** di pari ammontare, per importi pari o superiori ad Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00), la prima delle quali con scadenza al **31 ottobre 2026** e le restanti quarantasette rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal **30 novembre 2026**;
- d) versamento nel numero massimo di **sessanta rate mensili** di pari ammontare, per importi pari o superiori ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), la prima delle quali con scadenza al **31 ottobre 2026** e le restanti cinquantanove rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal **30 novembre 2026**.

3. Ai fini della adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi tipologia vantati dal debitore nei confronti dell'Ente.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

5. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore ad Euro 50,00. Nei casi previsti al comma 2 lett. c), d), del presente articolo, la rata minima da versare non potrà essere inferiore ad Euro 400,00 per le rateazioni di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 e ad Euro 600,00 per rateazioni di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti



effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Pertanto sarà dovuta solo la sorte capitale residua non ancora pagata.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce



l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo¹, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione² e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

¹ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

² A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.



PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° marzo 2026³.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore⁴ entro la data del 1° marzo 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Campi Salentina, per quanto attiene ICI, IMU, TARES, TARI e TASI.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti⁵.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro⁶ il **10 giugno 2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di **20**

³ Ivi inclusi, quindi, i ricorsi notificati il 1° marzo 2026.

⁴ Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *“in caso di vizi della notificazione excepti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*. **Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all’impugnazione di un atto di Ader.** Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

⁵ In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

⁶ Occorre fissare un termine non inferiore a 60 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del regolamento, ovvero dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* istituzionale dell'ente.



giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani⁷.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

3. Il Comune, verificata la domanda, comunica l'accettazione della definizione con l'importo da pagare entro il **30 settembre 2026**.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito⁸ delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1⁹.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione¹⁰.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi¹¹;

⁷ O altre possibilità rese possibili dall'utilizzo di tecnologie digitali, come applicazioni accessibili dal sito internet istituzionale dell'ente, che comunque offrano garanzie di tema di tutela della privacy-

⁸ Quindi, indipendentemente che l'ente sia risultato soccombente o parzialmente soccombente, in quanto l'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025 esclude la possibilità di ridurre il tributo.

⁹ Pertanto, nel caso di pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, risulta sempre dovuto il solo tributo.

¹⁰ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 191, legge n. 197/2022.

¹¹ Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2026:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.



- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente, con le modalità previste nel successivo articolo 5.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31 ottobre 2026**;

b) versamento nel numero massimo di **trentasei rate mensili** di pari ammontare, per importi inferiori ad Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00), la prima delle quali con scadenza al **31 ottobre 2026** e le restanti trentacinque rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal **30 novembre 2026**;

c) versamento nel numero massimo di **quarantotto rate mensili** di pari ammontare, per importi pari o superiori ad Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00), la prima delle quali con scadenza al **31 ottobre 2026** e le restanti quarantasette rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal **30 novembre 2026**;

d) versamento nel numero massimo di **sessanta rate mensili** di pari ammontare, per importi pari o superiori ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), la prima delle quali con scadenza al **31 ottobre 2026** e le restanti cinquantanove rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal **30 novembre 2026**.

Il Comune entro il **30 settembre 2026** invierà l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.



3. Nel caso di opzione per il versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi con applicazione del tasso legale vigente maggiorato di 2 punti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

4. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore ad Euro 50,00. Nei casi previsti al comma 1 lett. c) e d) del presente articolo, la rata minima da versare non potrà essere inferiore ad Euro 400,00 per le rateazioni di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 e ad Euro 600,00 per rateazioni di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00.

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda¹².

6. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

7. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

8. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il **30 settembre 2026**. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione¹³.

¹² Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 4 del presente regolamento.

¹³ Il diniego alla definizione agevolata è espressamente contemplato tra gli atti autonomamente impugnabili dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992. Diversamente dalla definizione della lite disciplinata dalla legge n. 197/2022, che prevedeva l'impugnazione dinanzi l'organo giurisdizionale presso il quale era pendente la controversia, in questo caso l'impugnazione può essere proposta solo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, chiedendo eventualmente la riunione con la causa principale.



Articolo 7 – Sospensione del processo¹⁴

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti¹⁵, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione¹⁶ e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

¹⁴ Sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, legge n. 289/2002.

Come evidenziato nella nota di lettura IFEL che accompagna questo schema di regolamento, la normativa non prevede, a differenza della definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 197/2022, la sospensione dei termini per la costituzione in giudizio o per proporre appello. Pertanto, non possono essere oggetto di definizione le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione, come precisato nell'articolo 5, comma 8. In sostanza: a) il processo si sospende con la sola presentazione della domanda, ma questo non comporta una sospensione dei termini per appellare; b) poiché l'estinzione del giudizio si verifica solo con il pagamento della prima rata, fino a tale pagamento, si potrebbe verificare il passaggio in giudicato della sentenza e questo diventa ostativo alla definizione agevolata.

¹⁵ Previsione che consente al Comune, una volta verificato il perfezionamento della definizione, di presentare l'istanza di estinzione del giudizio, se non vi provvede il contribuente.

¹⁶ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.



PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi versamenti alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata è l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità:

- dal 2023 al 2025 per la TARI.

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi¹⁷ nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, presentando entro il **10 giugno 2026**¹⁸ apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il **31 luglio 2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31 agosto 2026**;

b) versamento nel numero massimo di **trentasei rate mensili** di pari ammontare, per importi inferiori ad Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00), la prima delle quali con

¹⁷ È possibile prevedere anche il solo pagamento degli interessi legali, come è pure possibile prevedere l'applicazione di sanzioni minime, sempre considerando che la definizione deve essere più "conveniente" per il debitore rispetto a quanto dovuto con il ravvedimento operoso.

¹⁸ Il termine deve scadere in data successiva al sessantesimo giorno di pubblicazione del regolamento sul sito *internet* istituzionale dell'ente.



scadenza al **31 agosto 2026** e le restanti trentacinque rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal **30 settembre 2026**;

c) versamento nel numero massimo di **quarantotto rate mensili** di pari ammontare, per importi pari o superiori ad Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00), la prima delle quali con scadenza al **31 agosto 2026** e le restanti quarantasette rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal **30 settembre 2026**;

d) versamento nel numero massimo di **sessanta rate mensili** di pari ammontare, per importi pari o superiori ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), la prima delle quali con scadenza al **31 agosto 2026** e le restanti cinquantanove rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere **30 settembre 2026**.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo¹⁹.

4. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore ad Euro 50,00. Nei casi previsti al comma 2 lett. c) e d) del presente articolo, la rata minima da versare diventa di Euro 400,00 per le rateazioni di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 e diventa di Euro 600,00 per rateazioni di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00.

5. Ai fini della adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi tipologia vantati dal debitore nei confronti dell'Ente.

6. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

7. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente

¹⁹ In alternativa, il tasso di interesse moratorio regolamentato dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 802, legge n. 160/2019.



procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione²⁰ e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

²⁰ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.